



REPUBBLICA ITALIANA

113/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Roberto Rizzi	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **62350** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*), nata a *omissis* ed ivi residente alla via *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Goffredo (c.f. GFFLRD48E31E155C, pec: leonardogoffredo@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello stesso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione

avverso

la sentenza n. 157/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 19 luglio 2024;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 7 maggio 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Marco Nappi, in sostituzione dell'avv. Leonardo Goffredo per *omissis*, parte appellante e l'avv. Sergio Preden per l'Inps, parte appellata.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 21 luglio 2025, *omissis*, titolare di pensione ai superstiti, impugnava la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso volto a dichiarare illegittime le

richieste, avanzate dall'Inps con provvedimenti del 5 novembre 2021 e del 21 ottobre 2022, di restituzione di somme a titolo di ripetizione d'indebito.

Lamenta, in particolare, la parte appellante che il Giudice territoriale avrebbe sovrapposto i concetti di "conoscenza" e "conoscibilità" ed, al riguardo, richiama la pronuncia, resa in tale materia, dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 4/2008/QM, così ritenendo che, una volta decorso il termine annuale, il recupero troverebbe ostacolo nello stato soggettivo di buona fede del beneficiario, mentre l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali all'Inps sarebbe stato assolto dal pensionato con l'indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi annualmente inviata all'Agenzia delle Entrate.

Aggiunge l'appellante che, mentre il momento della "conoscenza" è quello in cui l'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps i dati reddituali, quello della "conoscibilità" andrebbe fatto retroagire al momento in cui l'Agenzia delle Entrate incamera i dati acquisendo le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente pensionato.

Secondo la parte appellante, accedendo alla tesi del Giudice territoriale dovrebbe concludersi che finché l'Agenzia delle Entrate non provvede ad effettuare la comunicazione *ex art. 15 del D.L. n. 78/2009* (per la quale non è previsto alcun termine di legge) l'Inps avrebbe tempo per esercitare l'azione di recupero.

In conclusione, l'appellante chiede di accertare e dichiarare che i

crediti siano irripetibili; di condannare l'Inps a restituire le somme trattenute e a trattenersi sulla pensione, con condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Con memoria depositata in data 16 aprile 2026, si è costituito l'Inps eccependo che il punto nodale della questione riguarda il *dies a quo* per il computo dei termini ai fini della verifica della tempestività della richiesta di indebito avanzata.

Ritiene, al riguardo, l'Istituto previdenziale di dover iniziare il procedimento amministrativo di recupero nei limiti temporali di cui agli articoli 9, comma 2, della legge n. 428/1985 e 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, disciplinanti la revisione delle liquidazioni disposte con procedure meccanizzate trattandosi di prestazioni la cui misura è collegata al reddito e che, pertanto, la sopraggiunta disponibilità dei dati reddituali costituirebbe per la pubblica amministrazione solo la condizione per l'avvio della giusta lavorazione della partita pensionistica.

Aggiunge l'Inps che il termine di verifica decorre solo dall'acquisizione del dato reddituale che, in mancanza di prove più certe, deve presumersi realizzata non oltre la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi (31 dicembre dell'anno successivo a quello di percezione), come sarebbe avvenuto nella vicenda in esame.

In conclusione, l'Inps chiede di respingere l'atto di gravame.

Con memoria depositata in data 17 aprile 2026, la parte appellante

ha ribadito le proprie argomentazioni.

All'udienza del 7 maggio 2026, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *“nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

La vicenda, oggetto dell'odierno gravame, attiene all'accertamento della ripetibilità di un indebito pensionistico per somme percepite dall'appellante, titolare di pensione di reversibilità, oltre i limiti di cumulabilità del reddito previsti dalla tabella F, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'atto di appello è infondato e non merita accoglimento.

Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 41, della su richiamata L. n.

335/1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale ed ha introdotto, mediante la predetta tabella F allegata alla legge, limiti diversificati alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con i redditi del beneficiario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo del predetto art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, risultando, altrimenti, alterato il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la *ratio* solidaristica della reversibilità.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, le predette norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tengono conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e tendono a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta

disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 162/2022 e n. 241/2016).

Il quadro ordinamentale in materia deve, poi, tener conto della disciplina dettata dall'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 ai sensi del quale la revisione dei pagamenti *“disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni”* e le relative liquidazioni assumono *“carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”*.

Al riguardo, l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 429/1986 ribadisce che il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle Direzioni provinciali del Tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della L. n. 428/1985 ed, al comma 4, aggiunge che: *“resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”*.

Secondo le Sezioni Riunite di questa Corte, per individuare i principi applicabili in tema di recupero di indebiti pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità, occorre far riferimento proprio alla normativa appena richiamata prevista dall'art. 9 della L. n. 428/1985 e dall'art. 5 del d.P.R. n. 429/1985 dovendosi, quindi, considerare che: *“l'Amministrazione dispone del termine di un anno per*

concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo" (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).

La Corte costituzionale, nel richiamare, per analoga fattispecie, la fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata ed il momento dell'accertamento dell'eventuale superamento del limite reddituale, ha individuato quale "*criterio di orientamento*" l'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ai sensi del quale l'Inps "*procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza*" (Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996).

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Corte di cassazione, il su richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l'Istituto previdenziale "*deve procedere alla*

verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. civ., sent. 29688/2024 e n. 3802/2019, Sez. I. App., sent. n. 147/2025, n. 86/2026).

Osserva il Collegio che, dalla documentazione agli atti del giudizio e, precisamente, dal provvedimento Inps del 5 novembre 2021, si rileva che, dalle verifiche, era emerso che gli importi percepiti per pensione ai superstiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, avevano superato quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti.

Dal successivo provvedimento Inps del 21 ottobre 2022, emergeva l'ulteriore percezione di somme non dovute per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Ritiene il Collegio che l'Ente previdenziale ha avuto conoscenza dei redditi percepiti dall'appellata nel 2019 e nel 2020 soltanto in seguito alla presentazione del modello 730 avvenuta negli anni successivi 2020 e 2021, e che ha quindi tempestivamente emesso i su richiamati provvedimenti di recupero delle somme indebitamente erogate rispettivamente intervenuti nel 2021 e nel 2022, ovvero nei termini dettati dalla normativa su richiamata.

Rileva, infatti, il Collegio che, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, all'obbligo di comunicazione del verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione

previsto dall'art. 86, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973, *"si assolve mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno successivo a quelli di maturazione"* e che le verifiche sui redditi, finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità, possono essere effettuate, in assenza di specifiche comunicazioni di parte, soltanto a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale (a mezzo del modello unico), l'anno successivo a quello di produzione del reddito (Sez. I App., sent. n. 86/2026, n. 147/2025 n. 123/2023 e n. 156/2022).

Tale orientamento si pone, inoltre, nel solco dell'insegnamento dell'Organo di nomofilachia che ha ribadito che, per i percettori di pensione di reversibilità, l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento, ovvero la variazione della pensione stessa, deve considerarsi particolarmente rilevante posto che: *"il puntuale accertamento dell'an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore"* (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).

Pertanto, in conclusione, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello proposto da *omissis*, con conseguente integrale conferma

dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa possono essere compensate vista la peculiarità della questione.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **62350** del ruolo generale, rigetta l'atto di appello proposto da *omissis*, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefania Petrucci

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

f.to digitalmente